

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 311-A</sup>

---

## RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE CURTI AURELIO)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CURTI AURELIO, BELOTTI, BARBI, BERTÈ, BIANCHI GERARDO, BIASUTTI, BISANTIS, BOLOGNA, CASTELLUCCI, D'AREZZO, FABBRI FRANCESCO, FERRARI AGGRADI, FORLANI, FRACASSI, FUSARO, GAGLIARDI, GALLI, GHIO, GIOIA, GRAZIOSI, ISGRÒ, LA PENNA, LEONE RAFFAELE, LUCCHESI, MALFATTI FRANCO, MATTARELLI GINO, PATRINI, PINTUS, RADI, RAMPA, RUSSO VINCENZO, SABATINI, SCARLATO, SIMONACCI, TANTALO, VINCELLI, ZUGNO

*Presentata il 26 luglio 1963*

---

Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  
per quanto concerne il bilancio dello Stato

---

*Presentata alla Presidenza il 4 ottobre 1963*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tema di riforma del bilancio dello Stato, dalla Costituzione in poi, si sono avute numerose iniziative parlamentari e governative. La prima risale al 20 novembre 1951, disegno di legge dei senatori Ruini, Paratore ed altri, atto del Senato n. 1412, per giungere alla coincidenza dell'esercizio finanziario con l'anno solare ed al disegno di legge unico.

Questo provvedimento era stato approvato dal Senato, ma non è stato discusso dalla Camera per scadenza della legislatura. Si è avuto poi il disegno di legge Pella, presentato il 13 dicembre 1950, alla Camera, atto n. 1716: anno solare ed unica legge per tutti gli stati di previsione. Tale provvedimento è stato approvato dalla Camera, ma respinto dal Senato. Però, proprio al Senato, il senatore Bertone riproponeva l'argomento il 17 marzo 1959 (disegno di legge n. 443): unico disegno di legge per tutti gli stati di previsione. Seguirono, nell'ordine, il disegno di legge Tambroni, del 24 febbraio 1960, presentato al Senato (atto n. 1024) riproponente e l'anno solare e il disegno di legge unico per tutti gli stati di previsione; il disegno di legge Taviani, del 18 dicembre 1961, presentato al Senato, atto n. 1854. Questa è la prima proposta che tratta l'argomento dell'impostazione tecnica degli stati di previsione. Quindi, il disegno di legge Pella, 10 gennaio 1962, presentato alla Camera, atto n. 3768, che ritorna sulle questioni dell'esercizio solare e del disegno di legge unico. Da ultimo, la proposta di legge Curti ed altri, 23 gennaio 1962, atto Camera n. 3581, ripresentata integralmente con l'attuale proposta.

Per quanto riguarda la Camera, nella legislatura trascorsa, la Commissione bilancio prese in esame il disegno di legge Pella, la proposta di legge Curti ed altri, unificò i testi, proponendo il ritorno all'anno solare ed il disegno di legge unico e dava delega al Governo per quanto riguardava le modifiche della legge sulla contabilità dello Stato circa l'impostazione del bilancio.

La Commissione Bilancio, su proposta del Comitato ristretto da essa nominato, ha rielaborato la proposta n. 311 Curti ed altri ed ha approvato ad unanimità dei presenti il seguente testo che sottopone all'approvazione

della Camera per l'adozione dell'anno solare come periodo di decorrenza del bilancio, della legge unica di bilancio e dei nuovi schemi di classificazione economica e funzionale.

#### DELL'ANNO SOLARE

È al senatore Paratore e ad alcuni suoi illustri colleghi nonché al senatore Bertone, presidente della Commissione Finanze e tesoro, del Senato, che va riconosciuto il merito di aver sollevato sin da 1950 il problema del ritorno all'anno solare come periodo di gestione del bilancio.

Più di recente, il senatore Conti, relatore alla Commissione Finanze e tesoro del Senato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, affermava, sullo stesso argomento, essere « indubbio che l'adozione dell'anno solare come periodo di riferimento del bilancio dello Stato trova ormai una generalità di consensi in relazione:

alle esigenze dell'inserimento del bilancio dello Stato nella contabilità nazionale;

alle raccomandazioni formulate dalla Commissione della C.E.E. per l'adeguamento del periodo di gestione del bilancio italiano a quello degli altri paesi membri della comunità;

alla opportunità di uniformare la decorrenza del bilancio dello Stato a quella dei maggiori Enti pubblici;

alla convenienza di far corrispondere la decorrenza del bilancio al periodo di accertamento delle imposte.

« D'altro canto, la ragione che determinò, nel 1884, l'abbandono della gestione per anno solare (e cioè il sistematico ricorso all'esercizio provvisorio » è stata superata dalla realtà dei fatti, non avendo il nuovo periodo di gestione finanziaria (1° luglio-30 giugno) consentito di ovviare all'inconveniente al cui superamento era stato appunto preordinato.

« Né il ritorno all'anno solare sembra possa influire sullo svolgimento dei lavori parlamentari. Infatti, così come oggi l'esame del progetto del bilancio non ha solitamente inizio prima del mese di aprile, con la nuova decorrenza dell'anno finanziario tale esame comincerebbe nel mese di ottobre, e cioè in epoca in

cui normalmente le assemblee legislative hanno ripreso i lavori dopo l'interruzione estiva ».

#### UNIFICAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO

Sull'unificazione della legge di bilancio l'onorevole Belotti, relatore della V Commissione della Camera al testo unificato n. 3568-3581/A, dichiarava: « La Commissione ritiene doveroso dare atto alla Commissione Bertone di avere definitivamente orientato — fin dal 1956 — Parlamento e Governo alla presentazione del bilancio in un unico disegno di legge, risolvendo il dilemma interpretativo dell'articolo 81 della Costituzione, e superando le iniziali perplessità di cui il Senato si era fatto carico ».

La necessità della legge unica è sostenuta per vari motivi. In primo luogo perché, con l'attuale sistema dello spezzettamento in diciannove leggi, quanti sono i Ministeri, si ha una mancanza di visione unitaria e programmatica del bilancio. In secondo luogo per rafforzamento delle prerogative parlamentari. Attualmente i due rami del Parlamento, con la suddivisione nei diciannove stati di previsione, non hanno possibilità di influire per portare eventuali spostamenti, giacché, quando un disegno di legge, secondo l'ordine temporale di approvazione, è votato, non si può portare alcuna variazione a vantaggio di un altro stato di previsione. In terzo luogo dobbiamo esaminare quale è il documento vero che rappresenta il bilancio dello Stato. Tale documento criticabilissimo quanto alla sostanza, è l'attuale riepilogo generale in quanto in esso si vedono le entrate contrapposte alle spese.

Gli stati di previsione dei singoli ministeri, denominati impropriamente bilanci, non sono bilanci, sono elenchi di spese. Nessuno di questi stati di previsione è bilancio, in quanto non si pone a raffronto nessuna partita di entrata con nessuna partita di spesa. Anche lo stato di previsione del Ministero del tesoro registra sì tutte le entrate dello Stato ma quando alle spese elenca solamente quelle amministrative dal Ministero del tesoro.

Quindi, se gli stati di previsione non sono dei bilanci mentre solo il riepilogo è una sintesi sommaria del bilancio, è evidente che l'unità del bilancio impone una legge unica per poter avere veramente un quadro dell'intervento dello Stato, proprio in vista di un piano economico di sviluppo e di programmazione.

Non si vuole affatto portare una riforma antidemocratica per coartare la volontà del Parlamento, ma è evidente che la presentazione di diciannove disegni di legge, la loro discussione, lo spezzettamento della materia, mentre fa perdere la visione organica generale, pone un limite di tempo talmente vasto, per cui è normale il ricorso all'esercizio provvisorio.

Taluno obietta che l'articolo 81 della Costituzione non consentirebbe una simile riforma, in quanto esso, al primo comma dice: « Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo » e quindi reca il termine al plurale: « approvano ogni anno i bilanci ». Però, lo stesso articolo, al secondo comma, così recita: « L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi »: il plurale diventa singolare. Così pure il terzo comma dell'articolo 81: « Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ».

Perché questa antinomia fra il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione e gli altri due commi? Perché il plurale al primo comma e il singolare negli altri due? Il testo elaborato dalla Commissione per la Costituzione usava il singolare: « Le Camere approvano ogni anno il bilancio ». In sede di Costituente non fu presentato alcun emendamento per sostituirvi il plurale. L'emendamento De Vita, sostitutivo dell'intero articolo, ripeteva sempre il singolare, così altri emendamenti al secondo e al terzo comma usavano sempre il termine « bilancio ». Solo al momento della votazione chiese la parola il Presidente della Commissione per la Costituzione, asserendo di rilevare un errore di stampa: « bilancio » e non « bilanci ».

La tesi dell'errore di stampa passò tacitamente, cosicché si ebbe la correzione solo al primo comma e non ai successivi, tanto è vero che c'è chi sostiene che il plurale è solamente e puramente un errore di coordinamento.

Mi pare che più semplicemente si possa affermare che il rispetto della Costituzione possa avvenire in un altro modo. Bilancio dello Stato e bilanci delle amministrazioni autonome, che sono veramente bilanci. Tanto più che il secondo e il terzo comma si riferiscono esclusivamente al bilancio dello Stato e non al bilancio delle amministrazioni autonome, le quali non possono imporre tributi.

Ora questa questione mi pare che sia superata nella dottrina. Anche la Commissione

Affari costituzionali della Camera con suo parere nella seconda legislatura e nella riunione congiunta che tenne con la Commissione del bilancio si pronunciò in senso favorevole all'unificazione in un disegno di legge unico del bilancio dello Stato.

La legge unica di bilancio accanto ai numerosi dati positivi già esposti crea anche alcune conseguenze negative a cui occorre porre rimedio.

Il vantaggio di una più celere discussione in aula potrebbe essere annullato se un ramo del Parlamento dovesse attendere l'approvazione dell'altro ramo per iniziare nelle Commissioni l'esame degli stati di previsione. Attualmente il Governo presenta metà degli stati di previsione al Senato e metà alla Camera dei deputati in modo che i lavori procedano parallelamente. Con la legge unica è evidente che il Governo dovrà ad anni alterni presentarlo solo al Senato o alla Camera.

Uno dei rami dovrebbe restare fermo in attesa dell'approvazione e trasmissione dell'altro ramo del Parlamento.

L'inconveniente è superabile secondo la proposta del senatore Bertone rassegnando in via ufficiosa gli stati di previsione anche all'altro ramo del Parlamento in modo che le Commissioni in sede referente possano iniziare l'esame degli stati di previsione. Ovviamente le conclusioni e le votazioni avrebbero luogo solamente dopo l'approvazione della legge di bilancio da parte dell'altro ramo del Parlamento. Tutto ciò non è vietato dalla Costituzione.

L'iter di approvazione del bilancio inizierebbe dunque con l'esame degli stati di previsione nelle Commissioni competenti, per materia, in sede di parere, indi la Commissione del bilancio eventualmente integrata dai rappresentanti di maggioranza e di minoranza delle singole Commissioni (Giunta generale del bilancio?) si esprimerebbe in sede referente.

La riforma ovviamente richiederà alcuni emendamenti al regolamento delle Camere. A tal fine potranno essere preziosi i suggerimenti formulati nel 1956 dalla Commissione parlamentare mista, presieduta dal senatore Bertone, per lo studio della procedura di esame dei bilanci.

È evidente che giunti a tal punto emerge un problema squisitamente politico. Attualmente in aula avviene una discussione politica di settore su ciascun Ministero mentre il bilancio unico non consentirebbe tale discussione.

Tale inconveniente però è superabile articolando il disegno di legge in capi o in articoli distinti quanto all'approvazione di ciascun stato di previsione. Ciò consentirebbe eventuali dichiarazioni di voto sulla politica di specifici dicasteri.

Tanto è possibile dire in questa sede essendo ciò attinente alla legge di bilancio. Ogni altra questione di funzionamento parlamentare è di più ampia sfera ed attiene agli accordi politici fra i Gruppi parlamentari.

#### NUOVO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE

È questo un argomento nuovo per la Camera. Il Senato aveva già avuto modo di occuparsene iniziando la discussione del disegno di legge Tambroni (atto n. 1854, III Legislatura).

Nella presentazione alla proposta di legge l'argomento è notevolmente sviluppato.

Il testo che viene sottoposto alla Camera risulta da una compenetrazione delle proposte contenute nel documento 311 con le classificazioni del citato disegno di legge n. 1854.

La classificazione economica assume particolare rilevanza per raggruppamenti delle spese, per le quali peculiare significato riveste la destinazione a consumi o ad investimenti — diretti o indiretti — da parte dello Stato e la particolare loro natura.

Inoltre, considerato che la classificazione funzionale è riferibile esclusivamente alle spese, appare conveniente applicare il sistema misto di classificazione alle sole spese riservando alle entrate una classificazione amministrativa basata sulla natura dei vari cespiti e sull'organo che ne cura l'accertamento.

L'articolo 1 prevede la modifica del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nelle seguenti disposizioni:

articolo 30, ai fini dell'adozione, per l'anno finanziario, della decorrenza 1° gennaio-31 dicembre;

articolo 34, per il conseguente spostamento dei termini di presentazione del rendiconto generale e del bilancio di previsione;

articolo 35, ai fini della statuizione della legge unica di bilancio;

articolo 36, ai fini dell'adeguamento della terminologia e dei riferimenti ai nuovi criteri di classificazione delle entrate e delle spese, di cui al successivo articolo 37, e per lo spostamento da tre a cinque anni del termine di conservazione in bilancio dei residui delle spese in conto capitale nonché per

la prescrizione della presentazione, in allegato al bilancio, del conto dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso all'atto della predisposizione al bilancio;

articolo 37, per l'introduzione, nel bilancio, dei nuovi criteri di classificazione economica e funzionale;

articolo 80, per lo spostamento al mese di ottobre della esposizione economico-finanziaria.

L'articolo 2 aggiunge al testo unico sulla contabilità di Stato: l'articolo 35-*bis* il quale in correlazione al secondo comma dell'articolo 6 intende riordinare mediante delega legislativa l'elenco dei conti consuntivi da annettere agli stati di previsione; l'articolo 37-*bis* che concede la facoltà di attribuire ai vari elementi del bilancio una numerazione discontinua ai fini della codificazione meccanografica.

L'articolo 3 è destinato a sostituire le espressioni « spese ordinarie » e « spese straordinarie », per le quali le norme che ad esse fanno riferimento vengono attribuite ai due

fondamentali raggruppamenti della classificazione economica.

L'articolo 4 prevede lo spostamento al mese di giugno del termine di presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese.

L'articolo 5 detta norme sull'inizio dell'efficacia delle nuove disposizioni: esse verranno applicate a decorrere dall'esercizio 1965, prevedendosi la formazione di un bilancio semestrale di collegamento per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

L'articolo 6 del progetto contiene infine una delega al Governo destinata al limitato compito di coordinare con la nuova legge le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché per gli Enti territoriali e per gli altri Enti pubblici la cui gestione sia comunque collegata con quella dello Stato.

Contiene inoltre altra delega di cui è stato fatto cenno illustrando l'articolo 2.

CURTI AURELIO, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato.

### ART. 1.

L'articolo 30 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate o per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio dell'anno successivo ».

## TESTO DELLA COMMISSIONE

Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici.

### ART. 1.

Gli articoli 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 30.* — « L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo ».

*Art. 34.* — « Nel mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio, presenta al Parlamento:

1) il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente;

2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo ».

*Art. 35.* — « Lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa, con gli allegati bilanci delle amministrazioni autonome e con il quadro generale riassuntivo, formano oggetto di un unico disegno di legge ».

*Art. 36.* — « I residui delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi; possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.

I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi.

Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite.

Agli stati di previsione sono allegati i conti dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa ».

*Art. 37.* — « Le entrate dello Stato sono ripartite:

in titoli, secondo che siano tributarie, extratributarie o provengano dall'alienazione di beni patrimoniali;

in categoria, secondo la loro natura;

in rubriche, secondo l'organo al quale ne è affidato l'accertamento;

in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Le spese dello Stato sono ripartite:

in titoli, secondo che siano di pertinenza della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) ovvero della parte in conto capitale (o di investimento). La parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli investimenti diretti ed indiretti, nonché ad operazioni per concessione di crediti. La parte corrente comprende le altre spese:

in sezioni, secondo l'analisi funzionale;

in rubriche, secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono gli oneri relativi;

in categorie, secondo l'analisi economica;

in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Nel bilancio di previsione e nel rendiconto generale trovano esposizione distinta dalle precedenti entrate e spese quelle connesse alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

Nel quadro generale riassuntivo è data distinta indicazione del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) ».

*Art. 80.* — « Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre i Ministri del bilancio e del tesoro fanno l'esposizione economico-finanziaria ».

ART. 2.

L'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Entro il mese di luglio, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio, presenta al Parlamento il rendiconto consuntivo dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente ».

ART. 3.

L'articolo 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Entro il mese di agosto il Ministro del bilancio, di concerto con il Ministro del tesoro, presenta al Parlamento il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo.

Entro il mese predetto il Ministro del bilancio, di concerto con il Ministro competente per materia, presenta al Parlamento il bilancio di ciascuna Amministrazione autonoma.

Il bilancio di previsione è ripartito nel bilancio normale e nel bilancio straordinario.

L'avanzo o il disavanzo del bilancio normale sono iscritti rispettivamente nell'entrata o nella spesa del bilancio straordinario.

I gettiti delle imposte straordinarie e le entrate concernenti previsioni di riscossioni afferenti a tributi di competenza degli esercizi arretrati sono iscritte nel bilancio straordinario.

Le entrate e le spese sono classificate in tre titoli: effettive, movimento di capitali, partite di giro.

I titoli si dividono in stanziamenti.

Gli stanziamenti di spesa mettono in evidenza:

- gli oneri non ripartibili;
- le spese relative agli Organi dello Stato;
- le spese relative ai servizi ed agli interventi di ciascun Ministero ».

ART. 4.

L'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Entro il mese di agosto, ciascun Ministro, di concerto con il Ministro del bilancio, presenta al Parlamento lo stato di previsione della spesa del proprio Ministero.

Le spese, distinte in spese normali e straordinarie, sono classificate nei titoli di cui al sesto comma dell'articolo precedente.



I titoli si dividono in categorie e le categorie in capitoli.

Il totale delle spese normali e quello delle spese straordinarie di ciascuno stato di previsione deve essere uguale al totale dei corrispondenti stanziamenti del bilancio di previsione.

Ai capitoli di spese concernenti previsioni di spese non stabilite dalle leggi vigenti, dev'essere apposta l'annotazione: « Spesa non stabilita ».

Lo stato di previsione del Ministero delle finanze comprende anche lo stato di previsione dell'entrata.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro comprende anche gli stanziamenti di spesa degli oneri non ripartibili nonché della Presidenza della Repubblica, del Parlamento, della Corte Costituzionale, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo stato di previsione della spesa di ciascun Ministero reca in allegato l'elenco delle eventuali entrate per tasse, diritti e corrispettivi di servizi di propria competenza.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici reca in allegato il riassunto delle spese rubricate negli stati di previsione degli altri Ministeri relative ad opere alla cui effettuazione è competente il Ministero dei lavori pubblici.

Se il Parlamento, con la legge di approvazione del bilancio di previsione, apporta modificazioni a stanziamenti di spesa del bilancio stesso, ciascun Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro del bilancio, entro 10 giorni dall'approvazione della legge, presenta al Parlamento le varianti allo stato di previsione del proprio Ministero ».

#### ART. 5.

L'articolo 37 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Al bilancio di previsione ed agli stati di previsione sono allegati i conti dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente.

I conti dei residui sono tenuti distinti da quelli della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa. I residui passivi della parte normale non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, s'intendono pertinenti agli effetti amministrativi; possono però

riprodursi nei bilanci e negli stati di previsione successivi.

I residui passivi della parte straordinaria possono essere mantenuti fino a che permanga la necessità delle spese per cui i capitoli vennero istituiti e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello a cui si riferiscono ».

ART. 6.

L'articolo 38 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi degli stati di previsione ».

ART. 7.

All'articolo 38-*bis* del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« La numerazione delle categorie, dei capitoli e degli articoli può essere discontinua in relazione alle necessità di una codificazione meccanografica ».

ART. 8.

L'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:

« Entro il mese di ottobre il Ministro del bilancio fa l'esposizione finanziaria ».

ART. 9.

L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, modificato dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1951, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Ogni anno il Ministro del bilancio presenta al Parlamento, entro il mese di marzo, una relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

ART. 2.

Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti articoli 35-*bis* e 37-*bis*:

*Art. 35-bis.* — Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è prevista dalla legge ».

*Art. 37-bis.* — « La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica ».

ART. 3.

Nelle disposizioni legislative intese a regolare la gestione delle entrate e delle spese dello Stato nonché delle dipendenti aziende autonome e non contemplate nella presente legge è soppressa la distinzione delle entrate e delle spese in ordinarie e straordinarie.

Alle espressioni « spese ordinarie » o « di parte ordinaria » e « spese straordinarie » o « di parte straordinaria » sono sostituite rispettivamente le espressioni « spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) » e « spese in conto capitale (o di investimento) ».

ART. 4.

L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, modificato dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1951, n. 26, è sostituito dal seguente:

Articolo unico: « Nel mese di giugno il Ministro del bilancio, di concerto con il Ministro del tesoro, presenta al Parlamento una relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

## ART. 10.

La presente legge avrà integrale effetto dal 1° gennaio 1965, mentre per la prima applicazione di essa il Ministro del bilancio presenterà al Parlamento, entro il 30 aprile 1964, le previsioni di entrata e di spesa per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 nonché, entro il 31 agosto 1964, il bilancio di previsione per l'anno finanziario avente inizio il 1° gennaio 1965, effettuando entro il 31 ottobre 1964 la relativa esposizione finanziaria.

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1962-63 e quello relativo al semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 saranno presentati dal Ministro del tesoro al Parlamento, rispettivamente, entro il mese di gennaio 1965 ed entro il mese di luglio 1965.

## ART. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del bilancio, sarà provveduto, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, a coordinare con la legge stessa le preesistenti disposizioni legislative vigenti per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché per gli Enti pubblici la cui gestione sia comunque collegata con quella dello Stato, al fine di far coincidere con l'anno solare i termini di riferimento del rispettivo bilancio.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

## ART. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno integrale effetto con il bilancio decorrente dal 1° gennaio 1965. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio, presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio 1964, con unico disegno di legge lo stato di previsione dell'entrata, gli stati di previsione della spesa e il riepilogo generale del bilancio preventivo. Il disegno di legge per l'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 1965 è presentato entro il 31 luglio 1964 dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio.

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1963-64 e quello relativo al semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 sono presentati dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio, al Parlamento, rispettivamente, entro il mese di gennaio 1965 ed entro il mese di luglio 1965.

Le classificazioni di cui al nuovo testo dell'articolo 37 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono adottate a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1965.

## ART. 6.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sarà provveduto, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, a coordinare con le disposizioni della medesima le disposizioni legislative vigenti per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli enti territoriali, nonché per gli enti pubblici di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in modo da far coincidere con l'anno solare i termini di riferimento dei rispettivi bilanci e da adottare un conforme sistema di classificazione delle entrate e delle spese.

Entro il termine di cui al comma precedente il Governo è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria per indicare, anche a modifica delle disposizioni legislative vigenti, gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e soggetti alle norme della legge 21 marzo 1958, n. 259, aventi dimensioni e compiti di particolare rilevanza economica o sociale, i cui conti consuntivi debbono essere annessi agli stati di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 35-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.